



TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO

Art. 125

Art, 104 T. U. 5 agosto 1927

In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima, o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

Versione in vigore dal 18 ottobre 1932 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 maggio 1938 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1932

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-sul-reclutamento-del-regio-esercito-1932/art-125-art-104-t-u-5-agosto-1927/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it